

Cos'è

Con l'articolo 48, comma 13, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229 e l'articolo 18-undecies, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, è stata prevista, nelle aree colpite dai fenomeni sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sino al 30 settembre 2017.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, reca ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici. In particolare, viene **prorogata al 31 gennaio 2019 la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi in unica soluzione**, precedentemente fissata al 31 maggio 2018.

L'art. 8, comma 2, decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, ha confermato il termine del **15 gennaio 2020** dal quale far decorrere la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, con versamento della prima rata entro il 15 gennaio 2020.

Secondo quanto disposto dal [messaggio 15 gennaio 2020, n. 125](#) il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi potrà avvenire a decorrere dal 15 gennaio ed entro il 31 gennaio 2020.

Entro tale termine, gli aventi diritto dovranno provvedere al versamento della contribuzione sospesa in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero alla presentazione in via telematica delle domande di rateazione dei contributi sospesi e al versamento della prima rata.

A chi è rivolto

Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica);
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- iscritti alla Gestione Separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).

Come funziona

La novella normativa ha disposto che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell'art. 48, co. 13, d.l. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni, siano effettuati entro il 31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, **anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili**, di pari importo, a decorrere da gennaio 2019.

Con specifico riferimento alle imprese e ai datori di lavoro autonomi beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive (ex articolo 46, 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha istituito la zona franca urbana per i comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici), si precisa che le misure agevolative sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018. Di conseguenza, l'utilizzo in compensazione delle agevolazioni contributive nella zona franca urbana, mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi a mezzo modello F24, potrà avvenire in relazione ai contributi di competenza da gennaio 2017 a dicembre 2018.

Domanda

La comunicazione della volontà di avvalersi della rateazione per il versamento dei contributi sospesi deve essere trasmessa **esclusivamente in via telematica**, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, utilizzando il servizio **Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017**, che è accessibile direttamente attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali o tramite intermediari e consulenti abilitati.